ACCORDO NAZIONALE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE SCUOLE E DAGLI ISTITUTI ADERENTI ALL'ANINSEI E AL QUALE SI APPLICA IL CCNL DELLA **ANINSEI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE**.

- Considerato quanto disposto dal decreto legislativo n.252 del 5 dicembre 2005 così come modificato ed integrato dal decreto legge n.279 del 13 novembre 2006 e dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, preso atto dei decreti attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2007;
- stabilito che entro il 30 giugno 2007, e, per i neo assunti, comunque entro sei mesi dalla data di assunzione, i dipendenti ai quali si applica il CCNL ANINSEI devono operare una scelta consapevole sulla destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando a partire dal 01 gennaio 2007;
- ravvisata l'urgenza e la necessità di avviare una diffusa e condivisa campagna d'informazione nei luoghi di lavoro;

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola e Snals- Confsal e l'Associazione datoriale ANINSEI

firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,

fermo restando la centralità della previdenza pubblica obbligatoria, concordano, nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori in servizio negli istituti scolastici e nelle scuole aderenti all'Aninsei, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale degli stessi, di adottare quale fondo negoziale di previdenza integrativa il FONDO ESPERO.

Le parti ribadiscono che:

- l'adesione, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, al FONDO ESPERO è volontaria; essa avverrà secondo forme e modalità previste dalla legge e dallo statuto del Fondo medesimo;
- le Parti concordano inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalla legge, che:
- il lavoratore che aderisce al Fondo e il datore di lavoro versano ciascuno una contribuzione minima corrispondente all'1% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR.

Le parti si riservano di verificare la possibilità di incentivare ulteriormente l'adesione al fondo negoziale ESPERO.

Il presente accordo verrà comunicato, a mezzo lettera raccomandata a.r,. alla Presidenza del Fondo per la sua attivazione e ne verrà data ampia divulgazione ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori.

Le Parti impegneranno il FONDO ESPERO ad una puntuale e costante informativa sulle adesioni al Fondo stesso.

Il presente accordo è parte integrante del vigente CCNL

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla vigente normativa di legge.

Roma, 22 marzo 2007

ANINSEI

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL